



COMUNE DI TREPUIZZI PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 66 DEL 27/11/2019

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO A SEGUITO DI SENTENZE (lett. a)-
comma 1-art. 194 D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.) - MANIGLIO ANTONIO

L'anno 2019 e il giorno 27 del mese di novembre alle ore 17:05 nella Casa Comunale.
nella sala delle adunanze Consiliari, convocato con avviso e Ordine del Giorno spediti nei modi e
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica.

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
Taurino Giuseppe Maria	X	
Renna Oronza Lucia	X	
Capodieci Anna Maria	X	
Di Bella Laura	X	
Chirizzi Giovanni	X	
Capodieci Alessandro	X	
Monte Fernando Antonio	X	
Caretto Lucia	X	
Renna Luigi	X	
Rampino Giuseppe	X	
Fronzi Giacomo	X	
Leone Vincenza Cinzia	X	
Perrone Giovanni		X
Manca Simona Maddalena		X
Elia Elisa		X
Scarpa Massimo	X	
Pezzuto Francesco	X	

Presenti: N° 14 assenti: N° 3. Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Claudia Casarano.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Dott. Alessandro CAPODIECI nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto descritto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 32 del 16/05/2019, dichiarate immediatamente eseguibile, con la quali il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 13/06/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;

PREMESSO che l'art. 194 del TUEL prevede che con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) *sentenze esecutive;*

b) *copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*

c) *ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*

d) *procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*

e) *acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*

ATTESO che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali";

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità*, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

CONSIDERATO che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzi le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

VISTO che, ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

CONSIDERATO:

- che il comma 1, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo

grado, di per sé esecutiva;

- Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

DATO ATTO che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

CONSIDERATO che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

VISTO che con atto di citazione del 07/12/2015 il Sig. Maniglio Antonio, rappresentato e difeso dall'Avv. Simonetta Tommasi, ha citato in giudizio il Comune di Trepuzzi per i danni subiti dalla propria abitazione in seguito agli allegamenti verificatisi durante gli eventi meteorici del 19/04/2014;

VISTA la sentenza n. 2813/2019 RG n. 11635/2015 emessa dal Tribunale di Lecce, acquisita al protocollo dell'Ente in data 23/09/2019 n. 13635, che ha condannato il Comune di Trepuzzi:

"1) (...) al pagamento, in favore di Maniglio Antonio della somma di € 11.488,81 oltre iva- se sostenuta- a titolo di risarcimento dei danni sofferti dall'immobile di lui in Trepuzzi;

2) condanna (...) il Comune al pagamento, in favore dell'Avv. Simonetta Tommasi, procuratore dell'attore dichiaratosi anticipatario, delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi € 5.073,88, di cui € 237,88 per esborsi ed € 4.800,00 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva nelle misure dovute sulle voci soggette;

3) pone definitivamente a carico del Comune di Trepuzzi le spese e compensi liquidati al CTU nominato in corso di giudizio, condannandolo a rimborsare all'attore quanto a tale titolo dallo stesso eventualmente anticipato."

CONSIDERATO che la Sentenza di che trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1°, lett. a) D.Lgs. n. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, poiché il vigente testo del c.p.c. all'art. 282, definisce la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva fra le parti, da qui la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio;

RITENUTO di provvedere in merito e di adottare, conseguentemente, le misure necessarie al loro ripiano;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 236/000 denominato "Oneri straordinari gestione corrente", e che la spesa viene finanziata con mezzi ordinari di bilancio;

VISTO:

- il parere obbligatorio del Revisore dei Conti, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
- che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;
- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

CONSIDERATO che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a riconoscere i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, ritenuto competenza del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Programmazione la predisposizione della proposta di delibera consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio onde evitare aggravio di spese per il Comune;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Programmazione, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTO:

il vigente Statuto Comunale;
il vigente Regolamento di contabilità;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

UDITI gli interventi dei consiglieri riportati nell'allegato resoconto stenotipografico;

Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 4 (Pezzuto F., Scarpa M., Renna L., Renna O.), espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti;

DELIBERA

- 1) di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di prendere atto della sentenza n. 2813/2019 RG n. 11635/2015, acquisita al protocollo dell'Ente in data 23/09/2019 n. 13635, che ha condannato il Comune di Trepuzzi "1) (...) al pagamento, in favore di Maniglio Antonio della somma di € 11.488,81 oltre iva -se sostenuta- a titolo di risarcimento dei danni sofferti dall'immobile di lui in Trepuzzi; 2) condanna (...) il Comune al pagamento, in favore dell'Avv. Simonetta Tommasi, procuratore dell'attore dichiaratosi anticipatario, delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi € 5.073,88, di cui € 237,88 per esborsi ed € 4.800,00 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva nelle misure dovute sulle voci soggette; 3) pone definitivamente a carico del Comune di Trepuzzi le spese e compensi liquidati al CTU nominato in corso di giudizio, condannandolo a rimborsare all'attore quanto a tale titolo dallo stesso eventualmente anticipato." ;
- 3) di riconoscere, ai sensi dell'art.194 - comma 1° lett.a) D.Lgs. n. 267/2000 per le motivazioni espresse in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo di € 19.495,75 analiticamente descritto nella relazione istruttoria allegata alla presente;
- 4) di dare atto che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
- 5) di dare atto che, trattandosi di debiti derivanti da sentenze, il riconoscimento avviene restando impregiudicato il diritto ad impugnare l'esito del giudizio (se ricorre il caso);
- 6) di dare atto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 236/000 denominato "Oneri straordinari gestione corrente", e che la spesa viene finanziata con mezzi ordinari di bilancio;
- 7) di dare atto che sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio e di patto per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
- 8) di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili del procedimento per l'immediata liquidazione delle spese;
- 9) di trasmettere il presente provvedimento alla Procura della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione e voti favorevoli n. 10, astenuti n. 4 (Pezzuto F., Scarpa M., Renna L., Renna O.), espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del suesteso provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to Ing. Giancarlo FLORIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Bisconti Benvenuto

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente deliberazione.

Impegni di Spesa						
<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num. Imp</i>	<i>Num.SubImp.</i>

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Bisconti Benvenuto

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Alessandro CAPODIECI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Claudia Casarano

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 06/12/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data

IL MESSO COMUNALE
F.to Francesco Giordano

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Claudia Casarano

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li,

DATA

IL SEGRETARIO GENERALE